

{mosimage} Il parere del Consiglio Nazionale Forense del 9 maggio 2007, n. 24, ha riguardato una proposta di convenzione, recapitata da una società esattoriale ad alcuni avvocati, nella quale si prefigura l'affidamento di parte del contenzioso della società a fronte di compensi forfettari quantificati in cifre modeste, prescindendo dal valore della controversia e dall'attività svolta per ciascuna fase di giudizio. **LEGGI DI SEGUITO IL PARERE CHE IPOTIZZA POSSIBILE VIOLAZIONE DEL DECORO E LA DIGNITA' PROFESSIONALE ...**

Parere del Consiglio Nazionale Forense del 9 maggio 2007, n. 24
Quesito del COA di Potenza, rel. cons. Bonzo

Il quesito verte sulla proposta di convenzione, recapitata da una società esattoriale ad alcuni avvocati, nella quale si prefigura l'affidamento di parte del contenzioso della società a fronte di compensi forfettari quantificati in cifre modeste, prescindendo dal valore della controversia e dall'attività svolta per ciascuna fase di giudizio.

L'Ordine circondariale deve verificare in concreto, anche in relazione alle condizioni economiche generali ed alle tariffe normalmente praticate nel territorio di competenza, se un determinato accordo sia lesivo del decoro e della dignità della professione.

La Commissione , dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“Il Consiglio nazionale forense si è, anche nel recente passato, attivato più volte contro iniziative (in specie di istituti bancari ed assicurativi) volti ad imporre compensi inferiori ai minimi tariffari in cambio dell'affidamento di “blocchi” del proprio contenzioso agli avvocati contraenti.

Tale impegno, volto evidentemente a difendere il decoro e la dignità dell'Avvocatura, deve essere rivisto alla luce delle nuove norme di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

L'accordo tra avvocato e cliente con cui si deroga ai minimi tariffari è oggi, per effetto della citata norma, valido ed efficace.

Cionondimeno non si può ritenere che il decreto, che ha operato con la tecnica dell'abrogazione di principio anziché intervenire su disposizioni specifiche ed individuate, abbia eliminato anche la necessità di garantire il rispetto della dignità ed del decoro del professionista (come diffusamente precisato nella nota circolare del C.N.F. n. 22-C/2006 del 4 settembre 2006).
Permane, quindi, in capo al Consiglio dell'Ordine vigilante il diritto e dovere di verificare che gli iscritti, nel concludere accordi sui compensi, non si impegnino ad accettare compensi irrisori o comunque sproporzionati all'attività svolta o da svolgersi a favore del cliente (in violazione degli art. 5 e 43, can. II del codice deontologico).

Dati questi criteri di carattere generale, è compito dell'Ordine circondariale verificare in concreto, anche in relazione alle condizioni economiche generali ed alle tariffe normalmente praticate nel territorio di competenza, se un determinato accordo sia lesivo del decoro e della dignità della professione.”